

## Scheda di sintesi

### Le misure di semplificazione del decreto legge “Semplifica Italia”

Il decreto contiene un articolato **pacchetto di interventi** volto ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese e a stimolare lo sviluppo di alcuni settori strategici al fine di rilanciare la crescita economica.

Questo insieme di provvedimenti comprende, oltre ad alcune norme di carattere generale e sistematico, **numeroso disposizioni puntuali e immediatamente operative**, che daranno subito i loro frutti. .

Il decreto legge è costituita da due titoli, nel primo dei quali trovano luogo gli interventi di semplificazione e nel secondo quelli di sviluppo.

**Il primo titolo**, in particolare - frutto di un costante e intenso confronto con gli *stakeholders* - è stato predisposto sulla base del lavoro compiuto nell'apposito tavolo cui hanno partecipato rappresentanti del Ministro per la p.a. e la semplificazione e di quello dello sviluppo economico, trasporti e infrastrutture.

Riguardo alle norme di semplificazione, le attività di misurazione degli oneri amministrativi, realizzate dal Dipartimento della funzione pubblica con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e con l'assistenza tecnica dell'Istat (utilizzando la metodologia adottata dalla Commissione Europea - *standard cost model* - in vista dell'obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre almeno del 25% gli oneri amministrativi), hanno consentito di stimare preventivamente l'impatto di diverse misure del “pacchetto”. **Ad esempio l'eliminazione del Documento programmatico sulla sicurezza per la Privacy porterà un risparmio di circa 313 milioni, la riduzione degli oneri in materia di appalti un risparmio di circa 140 milioni all'anno. Nel complesso il risparmio per le sole misure già stimate è di circa 500 milioni di euro all' anno a vantaggio delle PMI. A questo si aggiungono i consistenti risparmi attesi dall'adozione dei regolamenti in materia di controlli per le imprese, dalla autorizzazione unica ambientale per le PMI (che consentirà di**

**abbattere significativamente gli oneri amministrativi attuali, stimati in oltre 1,3 miliardi di euro all'anno), dalla semplificazione delle procedure autorizzatorie per le imprese e per l'agricoltura.**

**Il capo primo del Titolo primo contiene le seguenti disposizioni generali di semplificazione:**

### **Poteri sostitutivi (Art. 1)**

- Introduzione generalizzata di poteri sostitutivi facilmente attivabili a richiesta dei privati in caso di inerzia dell'amministrazione, con conseguente previsione di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per chi ha posto in essere il comportamento omissivo. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente individuato, tra le figure apicali dell'Amministrazione, dal vertice politico affinché questi, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario *ad acta*.
- Entro il 30 gennaio di ogni anno, il dirigente cui è stato attribuito il potere sostitutivo comunica all'organo politico i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Su ogni provvedimento è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

### **Procedure amministrative mediante SCIA (Art. 2)**

La norma chiarisce che la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) deve essere corredata dalle attestazioni, solo ove tale obbligo sia espressamente previsto. In questo modo si evita un possibile aggravamento degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.

### **Prevenire l'introduzione di nuovi oneri burocratici (Art. 3)**

È una disposizione in linea con le più avanzate esperienze europee. Introduce l'obbligo, per le amministrazioni statali, di trasmettere annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul

bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti e eliminati (sulla base di criteri appositamente individuati) con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente. Su questa base il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni degli utenti, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, con evidenziato il risultato riferito a ciascuna amministrazione. Se una amministrazione "sfora" e gli oneri amministrativi risultano superiori a quelli eliminati, il Governo provvede al relativo pareggio, adottando, entro novanta giorni, uno o più regolamenti per ridurre gli oneri amministrativi.

**Il capo secondo reca semplificazioni per i cittadini:**

#### **Meno burocrazia per le persone con disabilità (Art.4)**

Eliminate **inutili duplicazioni** di documenti e di adempimenti nelle certificazioni sanitarie **a favore delle persone con disabilità**. Il verbale di accertamento dell'invalidità può sostituire le attestazioni medico legali richieste ad esempio per il rilascio del contrassegno per parcheggio e di accesso al centro storico e per l'acquisto dell'auto.

#### **Cambi di residenza (Art. 5)**

Il cambio di residenza avrà effetto dal giorno della richiesta **in modo da evitare i gravi disagi** e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa (i cambi di residenza tra comuni diversi sono **circa 1.400.000 all'anno**, fonte Istat). Rimangono fermi i controlli previsti e le sanzioni in caso di dichiarazioni false.

#### **Procedure anagrafiche e di stato civile più veloci (Art.6)**

Oltre 7 milioni di comunicazioni verranno effettuate esclusivamente in via telematica. I cittadini avranno tempi più rapidi nella trascrizione degli atti di stato civile, essenziale a fronte dei fondamentali eventi della vita (nascita, matrimonio e morte), nella cancellazione e iscrizione alle liste elettorali e nei cambi di residenza. Inoltre, con la medesima modalità sono previste le comunicazioni tra Comuni e Questure relative ai cartellini delle carte d'identità e alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni

anagrafiche degli stranieri. Le comunicazioni telematiche consentiranno un risparmio per le amministrazioni quantificabile in almeno 10 milioni di euro all'anno (tenendo conto solo delle spese di spedizione).

### **Scadenza dei documenti di identità e di riconoscimenti il giorno del compleanno I (Art. 7)**

- Il documenti di identità e di riconoscimento rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto avranno scadenza il giorno e il mese di nascita del titolare del documento stesso immediatamente successivo alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento. È una proposta che viene da una segnalazione di un cittadino per evitare gli inconvenienti che possono derivare dal non avvedersi della data di scadenza.
- Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Sato ai propri dipendenti avranno validità decennale, anziché quinquennale.

### **Domanda di concorso per via telematica (Art. 8)**

Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali saranno inviate soltanto per via telematica. Sono nulle le clausole dei bandi difformi.

### **Semplificazioni documentazione relativa agli impianti termici (Art. 9)**

Si istituisce un modello unico semplificato per le dichiarazioni di conformità alla normativa tecnica effettuata dai tecnici abilitati. Il risparmio stimato è di circa 50 milioni di euro all'anno per le PMI.

### **Semplificazione per la commercializzazione di box e posti macchina (Art. 10)**

La norma modifica il regime giuridico dei parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo o al piano terreno dei vecchi fabbricati ai sensi della cosiddetta legge Tognoli. Sarà possibile cedere separatamente tali parcheggi purché come pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune, al fine di non alterare il carico urbanistico.

Resta il vincolo di incedibilità separata, a pena di nullità, dell'atto di trasferimento, per i parcheggi realizzati in diritto di superficie dei comuni ai sensi della medesima legge Tognoli.

### **Semplificazioni per rilascio patenti e bollino blu (Art. 11)**

La disposizione introduce modifiche al “Codice della strada”. In particolare, prevede procedure più semplici per il rinnovo delle patenti di guida degli ultraottantenni: la visita verrà effettuata dal medico monocratico e non più dalla Commissione medica.

Il “bollino blu”, che oggi deve essere rinnovato annualmente (dopo i primi 4 anni), sarà contestuale alla revisione dell’auto, che avviene la prima volta dopo quattro anni e poi con cadenza biennale, con evidenti risparmi di tempo e denaro.

Analogamente, si fa coincidere con la revisione periodica il controllo dei dispositivi di controllo della velocità installati sui veicoli commerciali.

Il **capo terzo**, il più consistente, contiene numerose disposizioni di semplificazione per le imprese:

### **Semplificazioni per l’avvio di impresa (Art. 12)**

L’attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per le imprese, in ambiti territoriali delimitati e a partecipazione volontaria. Sulla base di tale sperimentazione il Governo provvederà ad adottare uno o più regolamenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa, individuando le autorizzazioni da mantenere, le attività sottoposte alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere nonché provvedendo all’individuazione delle norme da abrogare.

### **Semplificazioni in materia di testo unico sicurezza (Art. 13)**

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per eliminare autorizzazioni obsolete, o alleggerire adempimenti eccessivamente onerosi. Ad esempio, per l’esercizio di talune attività economiche non sarà più necessaria la licenza di polizia, ma basterà una semplice comunicazione al Questore; le autorizzazioni di polizia – con l’eccezione del porto d’armi - non avranno più durata annuale, ma triennale.

### **Semplificazioni in materia di controlli sulle imprese (Art. 14)**

Coordinamento e razionalizzazione del sistema dei controlli sulle imprese, in modo da garantirne semplicità e proporzionalità al rischio. Si autorizza

il Governo a emanare regolamenti di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo l'eventuale intralcio al normale esercizio delle attività imprenditoriali.

### **Il capo terzo, sezione seconda, reca semplificazioni in materia di lavoro: Semplificazione per lavoratrici in gravidanza**

#### **Lavoratrici in gravidanza (Art. 15)**

La norma, in riferimento alle diverse tipologie di astensione obbligatoria anticipata per le lavoratrici in stato di gravidanza, elimina le duplicazioni esistenti nella procedura consentendo di recarsi solo alla ASL (nel caso di motivazioni sanitarie) ovvero solo agli uffici del Ministero del lavoro (nel caso di motivazioni inerenti alle condizioni di lavoro).

#### **Casellario nazionale delle prestazioni sociali (Art. 16)**

Ai fini di una migliore programmazione, gestione e monitoraggio delle politiche sociali, la norma prevede la realizzazione di una Banca dati nazionale delle prestazioni sociali (casellario): tutti gli enti erogatori di interventi e servizi sociali invieranno telematicamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, razionalizzando i flussi informativi esistenti.

#### **Meno oneri per l'assunzione dei lavoratori extracomunitari e stagionali. (Art. 17)**

- Si eliminano le duplicazioni degli adempimenti connessi all'assunzione di lavoratori in possesso di permesso di soggiorno: non sarà più necessario inviare le stesse informazioni ai centri per l'impiego e alle prefetture ma sarà sufficiente un'unica comunicazione

- Si semplificano notevolmente gli adempimenti relativi alle assunzioni dei lavoratori stagionali: quando si tratti di un lavoratore già autorizzato l'anno precedente, che abbia rispettato le prescrizioni del permesso di soggiorno, la richiesta si intende accolta decorsi venti giorni dalla domanda allo sportello unico per l'immigrazione, se non sia stato comunicato il diniego (silenzio-assenso).

### **Semplificazioni per le aziende del commercio. (Art. 18)**

Semplificate le comunicazioni relative alle assunzioni nel settore del commercio: si utilizzano le più semplici modalità già impiegate nel settore del turismo senza intaccare le tutele dei lavoratori garantite dalla tracciabilità delle informazioni sulle prestazioni.

### **Semplificazione in materia di libro unico del lavoro (Art. 19).**

L'articolo fornisce l'interpretazione della nozione di "omessa registrazione" o "infedele registrazione" da annotare sul libro unico del lavoratore chiarendo che l'illecito e le relative sanzioni maturano solo in caso di effettiva incidenza sugli effettivi diritti dei lavoratori (così si sanziona il caso dello straordinario non registrato ma si sana l'irregolarità sugli orari di entrata e di uscita che non incidono sulla effettiva qualità e quantità della retribuzione).

**Il capo terzo, sezione terza, reca semplificazioni in materia di appalti pubblici:**

### **Meno oneri amministrativi per chi partecipa agli appalti pubblici (Art. 20).**

La norma riduce considerevolmente gli oneri amministrativi per le imprese che partecipano ad appalti pubblici: a partire dal 1 gennaio 2013 saranno le pubbliche amministrazioni ad accedere direttamente ai dati e alle informazioni presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

Il risparmio stimato per le PMI è di circa 140 milioni di euro all'anno

Si estende ai contratti di sponsorizzazione (art. 26 del codice appalti) la disciplina dettata dall'art. 199 bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor), inserito nel codice dallo stesso decreto semplificazione; detta ultima norma introduce una disciplina esaustiva per le sponsorizzazioni aventi ad oggetto beni culturali.

La disciplina prevede, in estrema sintesi, la programmazione degli interventi per i quali si intende fare ricorso alla sponsorizzazione.

Si novella l'art. 38, prevedendo che la sanzione dell'esclusione dalle gare delle imprese che hanno reso false dichiarazioni non è più di un anno ma

“fino” ad un anno e rimettendo quindi all’Autorità la determinazione del periodo di esclusione (fino al massimo di un anno) in relazione alla gravità dell’infrazione commessa.

Si modifica l’art. 189 per coordinare le disposizioni inserite attualmente nell’allegato XXII al codice relative al certificato lavori eseguiti dal contraente generale e dai terzi, prevedendo di disciplinare per intero la materia nel regolamento attuativo del codice ed eliminando in tal modo le sovrapposizioni oggi esistenti tra norme di rango primario e norme regolamentati.

Vengono apportate anche due modifiche al regolamento di attuazione del codice appalti, approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: all’art. 73, per coordinare la norma con la novella introdotta nell’art. 38 del codice appalti in relazione alla durata del periodo di esclusione dalla gara in caso di false dichiarazioni; all’art. 84, per dettare una disciplina semplificata in tema di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia.

### **Rapporti tra appaltatore e sub-appaltatore (Art. 21)**

La norma prevede un limite di due anni alla responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti dell’eventuale sub-appaltatore. Entro i due anni l’appaltatore continua a rispondere per i trattamenti retributivi dei lavoratori, le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali (relative al periodo di esecuzione del contratto) ma con l’esclusione delle sanzioni civili per le quali risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

### **Ampliamento delle attività finanziabili con le delibere CIPE (Art. 22)**

La norma interviene con limitate modifiche alla disciplina del CIPE con l’obiettivo di rendere più efficace gli interventi di finanziamento dei “progetti e dei programmi di intervento pubblico” anziché delle sole “opere pubbliche”.

**Il capo terzo, sezione quarta, reca semplificazioni in materia di ambiente:**

### **Autorizzazione unica in materia ambientale per le PMI. (Art. 23)**

Le PMI oggi sono tenute a una serie di adempimenti di competenza di diverse amministrazioni (scarichi, emissioni, rifiuti, ecc.) che generano

oneri e costi sproporzionati. Si prevede che con un regolamento venga disciplinata l'autorizzazione unica ambientale per le PMI con un significativo risparmio per le imprese, risparmio che interviene su un costo stimato complessivo di oltre un miliardo e trecento milioni di euro.

### **Semplificazioni in materia ambientale. (Art. 24)**

La norma prevede modifiche al Codice dell'ambiente:

- dispone che le autorità competenti possano autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati;
- reca semplificazioni per la raccolta e l'impiego delle risorse da destinare allo smaltimento dei pneumatici usati;
- introduce diverse semplificazioni procedurali.

**Il capo terzo, sezione quinta, reca semplificazioni in materia di agricoltura:**

### **Semplificazioni per le imprese agricole. (Art. 25)**

L'articolo introduce norme volte a semplificare le operazioni relative alla erogazione di aiuti e contributi dell'Unione europea per il settore agricolo gestite dall'AGEA, contiene una nuova disciplina del fascicolo aziendale elettronico e prevede che gli Organismi Pagatori predispongano sistematicamente le procedure informatiche per la presentazione delle domande relative agli aiuti comunitari.

### **Utilizzo economico dei terreni interessati da impianti boschivi artificiali. (Art. 26)**

Al fine di consentirne utilizzi economici da parte delle aziende interessate, la norma assimila gli impianti boschivi artificiali su terreni agricoli, realizzati con finanziamenti comunitari, agli impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno, solo quando siano esauriti i relativi vincoli.

### **Semplificazione per l'attività di vendita diretta. (Art. 27)**

La norma è diretta a una semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante.

### **Semplificazione del trasporto di rifiuti agricoli (Art. 28)**

La norma prevede di non considerare trasporto la movimentazione di rifiuti tra fondi della medesima azienda agricola la cui distanza non sia superiore a dieci chilometri e sia destinata al raggiungimento del deposito temporaneo.

**Il capo terzo, sezione sesta, reca semplificazioni in materia di ricerca.**

**Il capo terzo, sezione settima, reca altre semplificazioni:**

**Validità dell'abilitazione per installatori di impianti negli edifici. (Art. 34)**

La norma chiarisce che le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali e che hanno ottenuto il certificato di riconoscimento sono abilitate all'esercizio dell'attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti con riferimento a tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

**Organi di controllo delle società di capitali (Art. 35)**

La disposizione modifica gli articoli 2397 e 2477 del codice civile che, a seguito della recente novella introdotta dalla legge di stabilità, ha dato luogo a dubbi interpretativi: si chiariscono i casi in cui è necessario un organo di controllo, collegiale o monocratico .

**Crediti impresa artigiana. (Art. 36)**

La disposizione definisce più esattamente la nozione di impresa artigiana nell'articolo 2755, n. 5, del codice civile ai fini del riconoscimento del privilegio per i crediti delle medesime imprese.

**Comunicazione al registro imprese dell'indirizzo PEC. (Art. 37)**

La norma prevede che le imprese che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese debbano provvedere entro il 30 giugno 2012.

**Semplificazione tenuta gas medicinali. (Art. 38)**

La norma definisce i requisiti professionali del responsabile dei depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.

### **Eliminazione di requisiti per l'accesso all'attività di meccanico auto. (Art. 39)**

La norma sopprime il requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione.

### **Eliminazione chiusura domenicale panifici. (Art. 40)**

Si abroga la norma che prevedeva la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione.

### **SCIA per la vendita cibi e bevande nel quadro di eventi pubblici locali. (Art. 41)**

La norma prevede che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, sia avviata semplicemente previa segnalazione certificata di inizio attività (priva di dichiarazioni asseverate).

### **Semplificazioni della verifica dell'interesse culturale. (Art. 42)**

La disposizione consentirà la conclusione della verifica dell'interesse culturale dei beni in tempi significativamente più brevi. Si prevedono modalità operative tecniche da determinarsi con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita l'Agenzia del demanio.

### **Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità. (Art. 44)**

La norma prevede di rideterminare e ampliare le ipotesi di "intervento di lieve entità" – soggette a procedure molto semplificate e a un diverso regime sanzionatorio – con regolamento da emanarsi entro un anno.

### **Semplificazioni in materia di dati personali (Art. 45)**

Viene inserita nel Codice della protezione dei dati personali una espressa autorizzazione al trattamento di dati di natura giudiziaria finalizzati all'esecuzione dei protocolli di legalità con il Ministero dell'interno.

Viene soppresso l'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che oltre a non essere previsto dalla direttiva comunitaria, è un adempimento superfluo. Restano comunque ferme le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Il risparmio stimato per le PMI è di circa 313 milioni di euro all'anno.

